Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | **Anno 102° — Numero 86**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 6 aprile 1961** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 29 marzo 1961, alle ore 12,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Maurice Fischer, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Israele.

(2051)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1961, n. **174**.
Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Provincie, a' sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 2.

Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

In base al decreto di cui all'articolo 1, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti può disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, può deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purchè il loro importo autorizzato non superi le lire 30.000.000. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Con la domanda di somministrazione, i Comuni e le Provincie interessati possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 3, è fatto obbligo agli enti mutuatari, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di promuoverne la concessione da parte dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai mutui già autorizzati e per i quali non sia stato ancora perfezionato il relativo contratto.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 175.
Modificazione dell'articolo 100 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:

« L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 è devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento ».

Art. 2.

Le somme affluite dal conto corrente postale numero 1-30696, intestato alla Direzione generale della finanza locale, al conto corrente speciale di Tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 948, intestato al Ministro per le finanze, sono acquisite al bilancio di entrata dello Stato.

Con decreti del Ministro per le finanze, da registrare alla Corte dei conti, si provvederà al prelevamento ed al versamento delle suddette somme al bilancio di entrata dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1961, n. 176.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco delle lauree rilasciate dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto:

« Laurea in scienze biologiche ».

Dopo l'art. 57 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente e nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche.

Art. 58. — La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematica;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.

Insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Antropologia;
4) Biologia delle razze umane;
5) Etnologia;
6) Genetica;

7) Zooculture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
8) Idrobiologia e piscicoltura;
9) Patologia generale;
10) Microbiologia;
11) Parassitologia;
12) Entomologia agraria;
13) Fisiologia vegetale;
14) Patologia vegetale;
15) Geologia;
16) Paleontologia;
17) Statistica;
18) Scienza dell'alimentazione (regio decreto 1° luglio 1940, n. 992).

Gli insegnamenti di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica ed importano un esame ciascuno a fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Alcune esercitazioni di carattere naturalistico si potranno svolgere anche come escursione in campagna.

Gli esami di Anatomia umana, di Chimica generale ed inorganica, di Chimica organica debbono precedere quello di Fisiologia generale.

Gli esami di Botanica e Zoologia sia generale che sistematica debbono precedere quello di « Paleontologia » e di « Anatomia comparata ».

Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per due anni, come interno, uno degli Istituti di scienze biologiche, ove attenderà all'elaborazione della tesi di laurea; durante tale biennio egli è tenuto a seguire la attività scientifica e didattica che si svolge nell'Istituto stesso.

Durante gli anni per il conseguimento di detta laurea lo studente è tenuto altresì a frequentare due internati per la durata di un anno in altri due Istituti biologici diversi e differenti da quello in cui compie il biennio per la elaborazione della tesi di laurea.

Lo studente deve inoltre aver sostenuto un colloquio — che non ha carattere eliminatorio — di cultura generale nelle Scienze biologiche.

L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica sulla materia scelta per la tesi di laurea;

2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea;

3) la discussione di due fra tre argomenti, scelti dal candidato, su materie sulle quali ha sostenuto l'esame, diverse fra loro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1961, n. 177.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
24) « Ebraico »;
25) « Etruscologia e archeologia italica »;
26) « Storia contemporanea »;
27) « Lingua e letteratura araba ».

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:
19) « Storia della filosofia moderna e contemporanea ».

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di:
20) « Lingua e letteratura russa »;
21) « Lingua e letteratura ungherese ».

Dopo l'art. 87, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica annessa alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di perfezionamento in Fisica

Art. 88. — La Scuola di perfezionamento in Fisica, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo degli studi seguiti dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 89. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio; il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio di Fa-

coltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Il Consiglio della scuola è costituito da tutti gli insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima, ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della Scuola sono proposti dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola; tali proposte sono approvate dal Consiglio della Facoltà.

E' data facoltà al direttore, all'inizio di ogni anno accademico, di rivedere il programma della Scuola e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre al Consiglio della Facoltà proposte di variazioni del medesimo, che saranno rese pubbliche.

Art. 90. — Alla Scuola di perfezionamento in Fisica vengono ammessi i laureati in Fisica; a giudizio del Consiglio della scuola potranno essere ammessi candidati in possesso di laurea in altra materia o titolo giudicato equivalente. E' data facoltà al direttore di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

Art. 91. — La sorveglianza degli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della Scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Art. 92. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 93. — La Commissione per l'esame di diploma è formata da cinque membri scelti dal direttore fra gli insegnanti della Scuola o cultori della materia. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 94. — L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione. I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.

Art. 95. — Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono:

Insegnamenti fondamentali:

1) Teorie quantistiche (biennale);
2) Fisica dei nuclei e delle particelle (sperimentale con laboratorio) (biennale);
3) Complementi di matematica.

Insegnamenti complementari:

1) Fisica delle particelle elementari;
2) Struttura nucleare;
3) Reazioni nucleari;
4) Produzione di energia nucleare;
5) Fisica dei neutroni;
6) Macchine acceleratrici;
7) Elettronica;
8) Fisica dello stato solido;
9) Statistica quantistica;
10) Problemi avanzati nella meccanica quantistica;
11) Interazioni deboli;
12) Meccanica relativistica;
13) Meccanica superiore;
14) Teoria dei gruppi;
15) Azione biologica delle radiazioni;
16) Biofisica;
17) Calcolatrici elettroniche.

Art. 96. — Gli iscritti alla Scuola devono superare gli esami relativi ai tre corsi fondamentali e un esame relativo al programma di tre corsi complementari annuali.

Art. 97. — Alcuni dei corsi complementari potranno essere semestrali e avranno durata pari a metà di un corso annuale. Ai fini delle prescrizioni di cui all'art. 96 ogni studente potrà sostituire a un corso annuale due corsi semestrali.

Art. 98. — Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti previsti per il primo anno dall'ordine degli studi; per adire all'esame di diploma devono aver superato tutti gli esami previsti dall'ordine degli studi.

Art. 99. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.

Art. 187, relativo alla Scuola di perfezionamento in oncologia. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La Scuola è posta sotto la direzione del titolare della Cattedra di anatomia ed istologia patologica e del titolare della Cattedra di patologia generale dell'Università, alternativamente, per la durata di un anno.

Essa ha sede in quello dei due Istituti al cui direttore è affidata, per ogni anno, la direzione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 178.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti quelli di « Storia romana » e « Lingua e letteratura polacca ».

L'ordinamento della Scuola di perfezionamento in Archeologia e Storia dell'arte annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è modificato con la seguente nuova denominazione: Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna.

L'art. 74 è sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti costitutivi della Scuola della Storia dell'arte medioevale e moderna:

1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Storia dell'arte medioevale e moderna;
4) Storia della musica;
5) Estetica.

Gli iscritti sono tenuti a sostenere, prima dell'esame di diploma:

a) un esame biennale di Storia dell'arte medioevale e moderna;

b) un esame annuale di Archeologia e storia dell'arte greca;

c) un esame annuale di Archeologia e storia dell'arte romana;

d) un esame annuale di Estetica.

Ognuno degli esami indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) può essere sostituito con un esame di altra disciplina (previa approvazione del direttore della Scuola) qualora esso sia già stato superato dall'iscritto prima del conseguimento della laurea.

Dopo l'art. 74, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN ARCHEOLOGIA

Art. 75. — Sono insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento in Archeologia:

1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Storia dell'arte medioevale e moderna;
4) Estetica;
5) Antichità greche e romane;
6) Topografia dell'Italia antica;
7) Archeologia delle province romane;
8) Etruscologia ed archeologia italica;
9) Archeologia cristiana;
10) Paletnologia;
11) Numismatica;
12) Epigrafia greca;
13) Epigrafia latina;
14) Egittologia;
15) Archeologia orientale;
16) Storia orientale antica;
17) Indologia;
18) Filologia iranica;
19) Storia dell'arte islamica;
20) Storia e stili dell'architettura.

Insegnamenti aggiuntivi:

1) Tecnica dello scavo;
2) Restauro delle opere d'arte e Museografia;
3) Elementi di disegno e di rilievo;
4) Restauro dei monumenti;
5) Storia greca;
6) Storia romana.

Di tali insegnamenti quelli ai numeri 3 e 4 solo per gli iscritti provenienti dalla Facoltà di lettere, quelli ai numeri 5 e 6 solo per i provenienti dalla Facoltà di architettura.

La Scuola di perfezionamento comprende tre indirizzi:

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
2) Archeologia italica;
3) Archeologia orientale.

Indirizzo di Archeologia e storia dell'arte greca e romana:

Insegnamenti fondamentali:

1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Storia e stile dell'architettura;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Estetica.

Insegnamenti complementari:

1) Antichità greche e romane;
2) Etruscologia e archeologia italica;
3) Topografia dell'Italia antica;
4) Archeologia delle province romane;
5) Numismatica;
6) Egittologia;
7) Archeologia orientale;
8) Epigrafia greca;
9) Epigrafia latina.

Indirizzo di Archeologia italica:

Insegnamenti fondamentali:

1) Archeologia e storia dell'arte greca;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Paletnologia;
4) Topografia dell'Italia antica;
5) Etruscologia ed archeologia italica.

Insegnamenti complementari:

1) Archeologia cristiana;
2) Storia e stili dell'architettura;
3) Antichità greche e romane;
4) Numismatica;
5) Epigrafia greca;
6) Epigrafia latina;
7) Archeologia delle province romane;
8) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Indirizzo di Archeologia orientale:

Insegnamenti fondamentali:

1) Archeologia orientale;
2) Archeologia e storia dell'arte greca;
3) Storia orientale antica;
4) Indologia;
5) Storia dell'arte islamica.

Insegnamenti complementari:
1) Filologia iranica;
2) Archeologia e storia dell'arte romana;
3) Archeologia delle province romane;
4) Numismatica;
5) Egittologia;
6) Storia dell'arte medioevale e moderna;
7) Epigrafia greca.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia possono scegliere uno dei tre indirizzi previsti. Debbono sostenere sette esami per ciascun indirizzo, di cui cinque fondamentali e due complementari a scelta. Debbono altresì seguire i corsi degli insegnamenti aggiuntivi, sui quali sosterranno un colloquio prima dell'esame fondamentale di archeologia dell'indirizzo prescelto.

Gli iscritti dovranno sottoporre entro il 31 gennaio del primo anno di corso, all'approvazione del direttore della Scuola, il programma degli esami che intendono superare, con la facoltà di scegliere due insegnamenti complementari diversi da quelli dell'indirizzo prescelto.

Art. 77 (già 76): è sostituito dal seguente:

Ai diplomi di perfezionamento in Filologia classica, in Filologia moderna, in Discipline storiche e geografiche e in Storia dell'arte possono aspirare i laureati in Lettere o in Filosofia della Facoltà di lettere e filosofia; al diploma di perfezionamento in Archeologia i laureati in Lettere o in Filosofia della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di architettura provvisti di diploma di maturità classica; al diploma di perfezionamento in Filosofia e Pedagogia i laureati in Filosofia o in Lettere della Facoltà di lettere e filosofia e i laureati della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 78 (già 77). — Al secondo comma sono aggiunte le seguenti parole:

« salvo quanto diversamente disposto per le Scuole di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna e in archeologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 179.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
18) Diritto processuale amministrativo;
19) Sociologia;
20) Diritto comune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1961.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di novembre 1959 alcuni territori della provincia di Cosenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di novembre 1959 per il territorio di alcuni Comuni della provincia di Cosenza hanno rivestito carattere di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati, la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' dichiarata ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito, nel mese di novembre 1959, il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Cosenza: Albidona, Altilia, Altomonte, Amendolara, Aprigliano, Belsito, Belvedere Marittimo, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Cerchiara di Calabria, Cosenza, Crosia, Fagnano Castello, Longobardi, Longobucco, Parenti, Rende, Rocca Imperiale, Rogliano, Rossano, San Martino di Finita, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, Santa Caterina Albanese, Scalea, Scigliano, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Trenta Villapiana, Zumpano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 331

(2005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1961.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine all'alluvione che ha colpito nel mese di novembre 1960 alcuni territori della provincia di Rovigo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane, colpite da pubbliche calamità;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 234, contenente disposizioni integrative e modificative della precedente legge;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno provocato lo straripamento del fiume Po e colpito, nel mese di novembre 1960, alcuni Comuni della provincia di Rovigo rivestono carattere di eccezionale gravità, tale da giustificare, per i danni causati, la dichiarazione, in ordine ad essa, dell'esistenza del carattere di pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarata ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, l'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che hanno colpito nel mese di novembre 1960 il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Rovigo: Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria ed il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 330

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/62 presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) nella rete telefonica urbana di Ceriale, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 20 ottobre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3c/62, relativo alla inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) nella rete urbana di Ceriale, nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di Borghetto Santo Spirito (Savona) nella rete urbana di Ceriale, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/62, presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, del comune di Borghetto Santo Spirito (Sa-

vona) nella rete urbana di Ceriale, nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(2055)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.

Approvazione del piano tecnico n. 3c/64 presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione dei comuni di Borgio Verezzi e di Loano nella rete telefonica urbana di Pietra Ligure (Savona), nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata il 27 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, numero 884;

Vista la domanda presentata dalla Società telefonica tirrena in data 26 novembre 1960, intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 3c/64, relativo all'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Borgio Verezzi e di Loano nella rete urbana di Pietra Ligure (Savona), nonchè all'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario:

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Borgio Verezzi e di Loano nella rete urbana di Pietra Ligure (Savona), nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico n. 3c/64 presentato dalla Società telefonica tirrena, concernente l'inclusione, in base al quarto comma dell'art. 22 delle convenzioni, dei comuni di Borgio Verezzi e di Loano nella rete urbana di Pietra Ligure (Savona), nonchè l'applicazione alla utenza interessata del conseguente regime tariffario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

(2054)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1961.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, ratificati con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative e alla determinazione dei suoi compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958, relativo alla nomina dei componenti e dei segretari della Commissione predetta per il triennio 1958-1961;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1961, registro n. 2, foglio n. 329, il dott. prof. Domenico Campanella è stato nominato direttore generale;

Visto il proprio ordine di servizio n. 12 del 14 febbraio 1961, con il quale il direttore generale dottor prof. Domenico Campanella è stato preposto alla Direzione generale della cooperazione in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni, chiamato a dirigere altra direzione generale;

Considerato che occorre provvedere alla nomina in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 18 della legge 14 dicembre 1947, n. 1577, del direttore generale dott. prof. Domenico Campanella, in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. prof. Domenico Campanella, direttore generale della cooperazione, è nominato membro della Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Alfredo Fragomeni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1961
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 232

(2052)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1961.

Nomina di membri del Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1961-64.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° dicembre 1956, con il quale venivano nominati i membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1957-1960;

Visto il decreto interministeriale 5 ottobre 1949, relativo alle indennità spettanti ai membri del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 17 febbraio 1951, n. 83, relativa alla organizzazione dei servizi del Ministero dela marina mercantile;

Considerato che per lo scaduto quadriennio si rende necessario provvedere alla ricostituzione di detto Consiglio superiore;

Viste le designazioni fatte, ai termini dell'art. 2 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio superiore della marina mercantile, per il quadriennio 1961-64, i signori:

dott. Francesco Vaudano, direttore generale del naviglio; dott. Mario Ibba, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo; dott. Fernando Ghiglia, direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti; dott. Raffaele Cusmai, ispettore generale, reggente la Direzione generale della pesca e del demanio marittimo; ten. generale Michele Carnino, ispettore generale delle capitanerie di porto; designati ai sensi dell'art. 2 punto 1/5, del citato decreto 1947/1177;

prof. Gabriele Pescatore, consigliere di Stato;

contrammiraglio Francesco Brunetti, rappresentante dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Ministero della difesa-Marina;

dott. Cesare Pasquinelli, vicedirettore generale degli Affari economici, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

dott. ing. Aldo Migliardi, direttore generale delle Opere marittime, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Giuseppe Gallo, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

dott. Pietro Papa, direttore generale, rappresentante del Ministero dei trasporti;

dott. Ettore D'Alessio, ispettore generale, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

prof. Antonio Lefebvre d'Ovidio, professore di diritto della navigazione presso l'Università di Bari;

prof. Bruno Minoletti, professore di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione presso la Università di Genova;

dott. Giuseppe Mosti, presidente del Registro italiano navale;

generale del genio navale in ausiliaria ing. Umberto Pugliese, presidente della Vasca nazionale per esperienze d'architettura navale;

ing. Arrigo Usigli, presidente della Camera di commercio di Venezia, rappresentante dell'Unione delle camere di commercio marittime;

prof. avv. Mario Scerni, rappresentante dell'armamento libero;

ing. Giuseppe Rosini, presidente della Finmare, rappresentante dell'armamento di linea;

comm. Paolo Pollastrini, rappresentante dell'armamento peschereccio;

ing. Alberto Della Ragione, presidente del Collegio degli ingegneri navalmeccanici, ingegnere navale;

prof. Franco Cozzo, costruttore navale;

dott. Luigi Simoncelli, capitano marittimo;

Michele Jaccarino, macchinista navale;

Marino Di Stefano, lavoratore dei porti;

Pasquale Mazzella, marittimo di bassa forza;

rag. Ugo Fassio, assicuratore marittimo;

cav. Davide Tonolo, spedizioniere marittimo;

comm. Giacomo Clerici, agente marittimo raccomandatario.

Sono nominati componenti dell'Ufficio di segreteria il dott. Angelo Cerchia, segretario, ed il dott. Renato Schiavetti, vicesegretario, rispettivamente direttore di divisione e direttore di sezione nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero della marina mercantile.

La spesa graverà sul capitolo 20 dell'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 marzo 1961

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1961
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 117. — DI STEFANO

(2053)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1961.

Nomina dei membri del Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivo decreto 28 maggio 1955;

Esaminate le terne proposte dalle competenti Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie nelle quali l'Istituto opera con proprie filiali;

D'intesa con il Presidente della Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è costituito come segue per il prossimo quadriennio:

dai sindaci e da capi delle Amministrazioni provinciali di Palermo, Catania e Messina, o da chi ne fa le veci, a norma del comma secondo, lettera *a*) dell'art. 7 dello statuto;

dai membri di cui appresso, uno per ogni Provincia in cui il Banco opera:

a) scelti su terne proposte dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura, per le seguenti provincie:

Bologna: Costato ing. Paolo;
Firenze: Cassi comm. Igino;
Genova: Minoletti prof. dott. Bruno;
Milano: Rusca dott. Luigi;
Roma: Cartoni cav. lav. dott. Galdino;

Torino: Ratti cav. lav. Giuseppe;
Trieste: Vatta dott. Eugenio;
Venezia: Usigli ing. Arrigo;

b) scelti, d'intesa con il Governo regionale siciliano, sulle terne proposte dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura per le Provincie siciliane:

Agrigento: Fiandaca avv. Giuseppe;
Caltanissetta: Traina gr. uff. Calogero;
Catania: Nicotra dott. Gualtiero;
Enna: Restivo avv. Giuseppe;
Messina: Ziino on. avv. Vinicio;
Palermo: Terrasi prof. dott. Alfredo;
Ragusa: Basile avv. Gaspare;
Siracusa: Innorta cav. lav. Giuseppe;
Trapani: Fontana comm. Stefano;

dal presidente del Consiglio di amministrazione e dai quattro consiglieri nominati, con separati provvedimenti, ai sensi degli articoli 14 e 21 dello statuto del Banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2119)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1961.

Nomina di due membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 14 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivo decreto 28 maggio 1955;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Martino e l'avv. Corrado Piccione sono nominati per il prossimo quadriennio membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1961

(2120) *Il Ministro*: TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1961.

Nomine di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivo decreto 28 maggio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Angelo Millo e il dott. Michele Peynetti sono nominati, per il triennio 1961-1963, rispettivamente revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2121)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Norme di polizia veterinaria per la prevenzione della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che la peste suina africana è diffusa in Portogallo ed in Spagna, oltrechè nel continente africano;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dall'Africa, dal Portogallo e dalla Spagna, dei suini, delle loro carni, con la sola eccezione di quelle cotte, nonchè dei relativi prodotti ed avanzi che non siano nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del regolamento di polizia veterinaria.

Il detto divieto di importazione per le carni è esteso ai quantitativi inferiori a 5 kg., anche se importate direttamente dai viaggiatori o spedite a qualsiasi titolo a mezzo pacco postale o ferroviario.

Art. 2.

E' di norma vietato lo scarico dei residui di carne delle provviste di bordo delle navi e degli aerei provenienti dall'Africa e dalla Penisola Iberica.

Ove ciò non sia possibile lo scarico dovrà essere autorizzato preventivamente dal veterinario di porto o di aeroporto, il quale impartirà le necessarie disposizioni per la distruzione dei residui medesimi, esercitando la opportuna vigilanza sulle relative operazioni.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1961

(2065) *Il Ministro*: GIARDINA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto presidenziale 4 *novembre* 1960
registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1961
registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 106

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come di seguito indicato:

Decreto presidenziale 24 dicembre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 231):
Ossiprandi Nello di Paride, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); il cognome viene rettificato in Ossimprandi.

Decreto presidenziale 24 dicembre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 120):
Giannini Sirio di Giannini Cesarina, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare; le generalità vengono rettificate in Ungherelli Sirio di Giulio.

Decreto presidenziale 19 aprile 1956 (registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 304:
Castagnoli Nino di Marco, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento (*alla memoria*); il nome viene rettificato in Giovanni.

Decreto presidenziale 17 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1958, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 159):
Lanfranco Leopoldo fu Francesco, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); la paternità viene rettificata in Secondo e la data del fatto d'arme - 5 settembre 1945 viene rettificata in 5 febbraio 1945.

Decreto presidenziale 17 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1957, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 299):
Bocchini Romeo fu Giuseppe, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); il nome viene rettificato in Bartolomeo.

Decreto presidenziale 16 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1957, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 368):
Allegretti Giolo di Giuseppe, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); la paternità viene rettificata in Vincenzo.

Decreto presidenziale 18 aprile 1951 (registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1951, registro n. 56 Presidenza, foglio n. 240):
Ongarello Orfeo di Desiderio, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); il cognome ed il nome vengono rettificati in Ungarello Orfeo Andrea.

Decreto presidenziale 18 gennaio 1957 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1957, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 360):
Falabrino Sandro di Pietro, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); il cognome viene rettificato in Fallabrino.

Decreto presidenziale 16 marzo 1956 (registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1957, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 315):
Pezzotti Pietro fu Angelo, partigiano combattente, concessione della medaglia d'argento al valor militare (*alla memoria*); il cognome ed il nome vengono rettificati in Pezzotta Pietro Annibale.

(1768)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Malattie infettive » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, è vacante la cattedra di « Malattie infettive » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare la loro domanda direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2073)

Vacanza della cattedra di « Storia americana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Storia americana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare la loro domanda direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2074)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la zona di via dei Mille

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1961, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 209, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la zona di via dei Mille.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1941)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ospedaletti

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 4 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1961, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 209, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ospedaletti (Imperia).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1981)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due relitti di terreno adiacenti alla strada militare bivio Castanea-Campo Italia, siti in comune di Messina, contrada Venticinque.

Con decreto interministeriale n. 183 del 16 maggio 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di due relitti di terreno adiacenti alla strada militare bivio Castanea-Campo Italia, siti in comune di Messina, contrada Venticinque della superficie complessiva di mq. 5290.

(1942)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 5 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,17	621,70	621,90	621,95	622,20	621,82	621,75	622 —	622,10	—
$ Can.	628,02	628,35	628,50	628,50	627,75	628,27	628,40	628,40	628,50	—
Fr. Sv.	143,66	143,87	143,89	143,91	143,88	143,87	143,92	143,93	143,96	—
Kr. D.	90,09	89,97	90,02	90,03	90 —	89,97	90,02	90,05	90,02	—
Kr. N.	87,03	87,05	87,05	87,075	87,15	87,04	87,05	87,05	87,05	—
Kr. Sv.	120,45	120,40	120,38	120,43	120,35	120,40	120,40	120,45	120,40	—
Fol.	173,02	173,05	173,09	173,14	173,05	173,05	173,09	173,15	173,12	—
Fr. B.	12,46	12,46	12,4525	12,46	12,46	12,46	12,45625	12,48	12,46	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,90	126,98	126,92	126,94	127 —	126,94	126,94	127 —	127 —	—
Lst.	1739,60	1740,25	1740,25	1740,50	1740 —	1739,81	1740,20	1740,25	1740,37	—
Dm. occ.	156,72	156,60	156,62	156,67	156,70	156,66	156,66	156,80	156,71	—
Scell. Austr.	23,88	23,87	23,85	23,87125	23,85	23,88	23,875	23,85	23,87	—
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,78	21,75	21,75	21,75	—

Media dei titoli del 5 aprile 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,325
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,85
1 Dollaro canadese	628,45
1 Franco svizzero	143,915
1 Corona danese	90,025
1 Corona norvegese	87,062
1 Corona svedese	120,415
1 Fiorino olandese	173,115
1 Franco belga	12,458
1 Franco nuovo (N.F.)	126,94
1 Lira sterlina	1740,35
1 Marco germanico	156,665
1 Scellino austriaco	23,873
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data: 29 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Ancona — Intestazione: Mammoli Antonio, nato ad Affagna il 20 novembre 1914 p/ c/don Bernardo Baldoni — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % 1936, al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 12 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Genova — Intestazione: Ferrari Elisa, nata a Genova il 16 gennaio 1901 — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 10 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Marsili Carlo, commissario del Monte di credito su Pegno di Morrovalle — Prestito consolidato 4,50 % 1894, nominativi 2 — Capitale L. 6.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 21 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Serofilli Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 marzo 1961

Il direttore generale: GRECO

(1593)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

396° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 19 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 314, con il quale la lettera d), dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 maggio 1955, concernente l'obbligo dei concessionari signori Igino Marcheselli e Giovanni Brusini, titolari della concessione della sorgente di acqua minerale « Fonte San Moderanno », sita in località Tugo del comune di Berceto, provincia di Parma, di mantenere a favore dei signori Luigi Scauri e Giuseppina Cappelletti, per gli usi della loro azienda agricola, un quantitativo di acqua minerale di mille litri giornalieri, è soppressa.

Decreto ministeriale 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 372, con il quale le quote di compartecipazione spettanti rispettivamente alla signora Francesca Orsi in Castelli ed al dott. Agostino Orsi sulla concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Collalli », del comune di Montalcino, provincia di Siena, sono trasferite ed intestate, a decorrere dalla data del decreto stesso, agli altri contitolari signori Orsi Agostina ved. Fatini, Orsi Lina in Picciolo, Orsi Rita ved. Finocchietti, Orsi Mentana in Verga, ed Orsi Anita ved. Pescatori, rappresentati tutti dalla signora Orsi Agostina ved. Fatini, domiciliata in Montalcino, provincia di Siena.

Decreto ministeriale 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 33, con il quale la Società a r. l. Acqua del Salicone, è dichiarata decaduta, dalla data del decreto stesso, dalla concessione di acqua minerale denominata « Sorgente del Salicone », sita in territorio del comune di Norcia, provincia di Perugia.

Decreto ministeriale 12 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 87, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Remigio Mioni sulla concessione delle sorgenti di acqua ferruginosa-salina-solforosa denominata « Nuove Terme », sita in comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, all'altro contitolare sig. Luigi Mioni, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, il quale pertanto diviene l'unico titolare della concessione stessa.

Decreto ministeriale 18 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 31, con il quale la concessione della miniera di ferro nella località « Sopracroce-Fondi » del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, rilasciata alla Soc. per Az. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, con sede in Milano, con decreto ministeriale 25 luglio 1953, è ampliata da Ha. 115,52 ad Ha. 164.

Decreto ministeriale 19 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 152, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte di San Benedetto », sita in territorio del comune di Scorzè, provincia di Venezia, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla Società « Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. », con sede in Scorzè, provincia di Venezia.

Decreto ministeriale 28 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 343, con il quale la superficie della concessione del giacimento di anidride carbonica denominata « Acqua Rossa », sita in territorio del comune di Viterbo, della quale è titolare la Società Azionaria Miniere Anidride Carbonica S.A.M.A.C., con sede in Roma, è ampliata da Ha. 49.80 ad Ha. 701.79.40, e si estende in territorio dei comuni di Viterbo e di Vitorchiano.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 323, con il quale la quota spettante al sig. Vittorino Pini sulla concessione di acqua termo-minerale denominata « Bagno delle Galleraie », sita in territorio del comune di Radicondoli, provincia di Siena, è trasferita ed intestata, a decorrere dall'11 settembre 1959, alla signora Elisa Grosoli vedova Pini che la assume, quale esercente la patria potestà, in nome, per conto e nell'interesse del figlio minore Francesco Pini, salvi i diritti di usufrutto spettanti sulla quota alla stessa signora Grosoli nella sua qualità di coniuge superstite.

Decreto ministeriale 3 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 324, con il quale la concessione della miniera di ferro e manganese nella località « Buca della Vena », del comune di Stazzena, provincia di Lucca, intestata alla Soc. r.l. Pignone Mineraria, con sede in Firenze, è estesa alla coltivazione dei minerali di bario.

Decreto ministeriale 4 febbraio 1961, registtato alla Corte dei conti il 3 marzo 1961, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 348, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Edoardo Ferrando sulla concessione della sorgente di acqua solfidrica nella località « Salcido », del comune di San Salvatore Monferrato, provincia di Alessandria, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 12 luglio 1957, alle signore Ferrando Jolanda in Bosco e Boccalatte Vincenzina ved. Ferrando. In virtù di tale trasferimento la concessione è intestata a decorrere dal 12 luglio 1957, alla signorina Adriana Muggia (quota una metà) e alle signore Ferrando Jolanda in Bosco e Boccalatte Vincenzina ved. Ferrando, rappresentate tutte dalla prima, domiciliata a San Salvatore Monferrato, frazione Salcido, provincia di Alessandria.

Decreto ministeriale 10 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale la concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Mezzavia », nel comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, accordata per la durata di anni venti alla Ditta L.I.B.A.M. - Laboratori Industriali Brevetti Agostino Marchesini, con decreto ministeriale 15 ottobre 1951, è intestata, a decorrere dal 6 marzo 1957, alla Società di fatto L.I.B.A.M. - Laboratori Industriali Brevetti Agostino Marchesini di Bice, Rina, Giancarlo e Giovanni Marchesini fu Agostino e Guberti Maria ved. Marchesini (a quest'ultima per la parte di usufrutto uxorio), rappresentati tutti dal sig. Marchesini Giancarlo, domiciliato in Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1961, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale sono approvati, quale parte integrante del decreto stesso, il verbale di delimitazione 13 gennaio 1960 e le relative planimetrie, con i quali è descritto il perimetro della concessione perpetua di pirite e solfuri associati nella località « Gavorrano - Rigoloccio », del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, rilasciata con decreto ministeriale 12 maggio 1951, alla Montecatini società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, la cui area risulta pertanto di Ha. 2.278.

Decreto del prefetto della provincia di Parma 8 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 6 febbraio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 18, con il quale alla Società Leonardi Gabelli, con sede in Varano Melegari, provincia di Parma, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua minerale situata nella località « Riviano », del comune di Varano Melegari, provincia di Parma, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti di Napoli il 23 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale al comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento di acque minerali nella località denominata « Acqua della Madonna », del comune di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci, dalla data del decreto stesso.,

Decreto del prefetto della provincia di Parma 11 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 6 febbraio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 19, con il quale alla Società S.A.M., Società Acque Minerali, con sede in Citerna di Fornovo Taro, provincia di Parma, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua minerale situate nella località « Citerna », del comune di Fornovo Taro, provincia di Parma, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova 30 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 16, con il quale al sig. Ferdinando Quartiero, domiciliato a Schio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca in località « Sant'Urbano », sita in territorio dei comuni di Montecchio Maggiore e Sovizzo, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso.

(2012)

Rinuncia all'allestimento della « XIII Mostra avicunicola » di Ravenna

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ravenna, organizzatrice della « XIII Mostra avicunicola », con nota del 13 marzo 1961, n. 3641, ha comunicato di rinunciare all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Ravenna, dal 19 al 21 maggio 1961.

(2092)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il decreto prefettizio n. 11419/4108 datato 5 marzo 1932, con il quale il cognome del sig. Albino Miklavcic nato a Trieste il 12 maggio 1910, residente a Parma, presso la Pia Società San Francesco Saverio per le Missioni Estere, venne ridotto in forma italiana di « Nicoluzzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 7 ottobre 1960, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il sopra nominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di Miklavcic;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/4108 datato 5 marzo 1932 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Nicoluzzi Albino è restituito nella sua forma originaria di « Miklavcic ».

Il sindaco del comune di Parma è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 22 marzo 1961

Il vice prefetto dirigente: PASINO

(1908)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale 7 aprile 1959 per i funzionari della Cassa di risparmio di Rimini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Patto collettivo del 31 ottobre 1953 per i salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n 27 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto aziendale normativo integrativo di lavoro 19 aprile 1957 per il personale del ramo credito della Cassa di risparmio di Cesena.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 28 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo integrativo 29 settembre 1959 per i dipendenti dagli alberghi, pensioni, locande di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica, da valere per la stagione estiva 1960.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 29 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale 7 aprile 1959 per il personale addetto alle Esattorie - Tesorerie gestite dalla Cassa di risparmio di Rimini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 30 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo aziendale 7 aprile 1959 per il personale della Cassa di risparmio di Rimini.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 febbraio 1961) il Bollettino n. 31 della provincia di Forlì contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 18 dicembre 1957 per il regolamento del trattamento di quiescenza del personale della Cassa di risparmio di Rimini.

Il Ministro: SULLO

(2056)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 marzo 1961) il Bollettino n. 29 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 12 luglio 1950 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 dicembre 1948 per gli operai addetti alla industria del legno e affini della provincia di Genova.

2. — Accordo collettivo 19 maggio 1954 integrativo al contratto collettivo di lavoro 15 maggio 1953 per gli operai addetti alla industria del legno e affini della provincia di Genova.

3. — Accordo salariale 20 dicembre 1956 per i lavoratori delle Aziende del legno del porto di Genova.

4. — Accordo salariale 23 febbraio 1946 per i lavoratori addetti alle lavorazioni di riparazione ed allestimento delle navi nel porto di Genova.

5. — Accordo salariale 26 luglio 1957 per gli operai dipendenti dalle officine portuali di Genova.

Il Ministro: SULLO

(2057)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno del 18° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare e varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 19 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 4 aprile 1953, n. 287, che ratifica il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente l'aumento della indennità di Accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso l'Accademia militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle scuole militari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame o per titoli ed esami per l'ammissione di allievi al primo anno del 18° corso dell'Accademia militare di Modena:

a) concorso riservato agli allievi della scuola militare ed ai giovani licenziati dagli istituti civili di istruzione, per 350 posti (dei quali 21 per il servizio automobilistico, 10 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 23 per il servizio di amministrazione);

b) concorso riservato ai sottufficiali per 188 posti (dei quali 10 per il servizio automobilistico, 4 per il servizio di commissariato (ruolo commissari) e 11 per il servizio di amministrazione).

Poichè i sottufficiali dei carabinieri che aspirano alla nomina a sottotenente dell'Arma propria, devono frequentare il biennio di Accademia insieme a tutti gli altri allievi, il numero dei posti messi a concorso con la lettera *b*) comprende già l'aliquota di 25 posti che, al termine del biennio stesso dovrà essere devoluta all'Arma dei carabinieri, in base ai criteri di cui agli articoli dal 23 al 29.

Art. 2.

I posti che rimanessero disponibili dopo effettuate le ammissioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, saranno devoluti, ad eccezione dell'aliquota riservata ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai candidati di cui alla lettera *a*) e viceversa.

Art. 3.

I corsi hanno la durata di due anni accademici, eccetto quello di commissariato (ruolo commissari) che ha la durata di un anno.

Tutti i corsi avranno inizio il 26 ottobre 1961 presso l'Accademia militare di Modena.

Fino al 19 dicembre 1961 le ammissioni all'Accademia da parte dei vincitori del concorso s'intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Il corso biennale, ad eccezione per gli ammessi ai corsi automobilistico e di amministrazione, sarà unico per tutti gli allievi.

Al termine del corso gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Esercito ed assegnati all'Arma dei carabinieri (limitatamente ai provenienti da detta Arma quali sottufficiali), alla fanteria, alla cavalleria, alla artiglieria o al genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine, dei loro desiderata.

Gli allievi dei corsi automobilistico, di amministrazione e di commissariato, semprechè idonei, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel servizio da essi frequentato.

CONCORSO RISERVATO AGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE ED AI GIOVANI LICENZIATI DAGLI ISTITUTI CIVILI DI ISTRUZIONE

Disposizioni riflettenti gli allievi della scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità alla vita militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicotecnico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1961 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano risultati idonei nell'esame orale di matematica;

f) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro e non oltre il 10 maggio 1961.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati agli esami di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una Commissione, che si recherà presso la scuola militare, presieduta da un generale medico e composta da due ufficiali medici superiori, designati dal Ministero della difesa-Esercito.

I giudizi della Commissione sono definitivi.

In conseguenza gli allievi dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicotecnico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

L'esame orale di matematica di cui all'art. 4, lettera *e*), sarà sostenuto, presso la scuola militare, con le modalità ed in base al programma di cui all'allegato n. 3.

Gli allievi che avranno riportato una votazione inferiore ai 18/30 saranno eliminati dal concorso.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica preliminare, abbiano fra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,64 se aspiranti alle varie armi, m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) *miopia e ipermetropia*: quattro diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

2) *astigmatismo regolare* (miopico e ipermetropico): quattro diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

3) *astigmatismo misto*: quattro diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle varie armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie militari (per l'Esercito, per la Marina o per l'Aeronautica);

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della difesa-Esercito;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1961, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 ottobre 1961. Per i candidati al corso dei commissari il limite massimo di età è di 26 anni, da non superarsi alla data di pubblicazione del presente bando;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1961 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Gli aspiranti al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) all'atto della presentazione della domanda di concorso devono essere già in possesso di una delle seguenti lauree:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in economia e commercio;
in scienze economiche marittime;
in scienze coloniali;
in chimica industriale;
in ingegneria industriale;
in scienze agrarie.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

Le richieste di ammissione al concorso devono essere rivolte al comando dell'Accademia militare di Modena mediante domanda in carta semplice.

Detta domanda « provvisoria » firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà, qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva, deve essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 20 maggio 1961:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) corso prescelto [varie armi (senza specificare alcuna arma), automobilistico, commissari, amministrazione];

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena. Questa tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Entro il termine improrogabile del 15 luglio 1961, i candidati dovranno far pervenire, direttamente al comando della Accademia militare, la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 100, conforme all'allegato n. 2 per i giovani minorenni o all'allegato n. 2-*bis* per i giovani maggiorenni e per i minorenni già alle armi o arruolati di leva.

Art. 13.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati o trasmessi entro il 24 ottobre 1961:

a) titolo di studio originale o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 200.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia notarile di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1961.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 100) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 100) del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il

concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Questo atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 100) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica o notarile del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 200), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente della lettera b), n. 3, art. 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado qualora il concorrente non conseguisse la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;

l) fotografia recente (in formato visita, senza cartoncino - 4 x 6) del candidato con l'indicazione, leggibile, del nome e cognome;

m) per i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari), tutti quei documenti che ritenessero utili ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito, conformemente a quanto è specificato nel successivo art. 22.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, la partecipazione al concorso di qualsiasi candidato.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite mediche:

a) *visita preliminare collegiale* (dal 20 luglio all'8 agosto) presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari, nel giorno che sarà loro comunicato, con lettera raccomandata, dal comando militare territoriale stesso.

Per i giovani residenti all'estero la visita preliminare sarà passata da un sanitario di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti);

b) *visita di accertamento definitivo* presso la sede della Accademia militare di Modena.

Vi saranno sottoposti tutti i candidati già dichiarati abili alla visita preliminare nonchè quelli dichiarati inabili ma che, all'atto della comunicazione del giudizio di non idoneità, abbiano fatto richiesta di nuovi accertamenti.

Il risultato è definitivo.

In conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei nella visita medica definitiva verranno sottoposti, possibilmente nello stesso giorno, ad un accertamento psicotecnico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della Scuola militare.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) *per gli aspiranti ai vari corsi* (escluso quello di commissariato - ruolo commissari):

un esame scritto di cultura generale;
un esame orale di matematica;
un esame orale di geografia;

b) *per gli aspiranti al corso di commissariato* (ruolo commissari):

un esame scritto su di una delle seguenti discipline: diritto pubblico, diritto privato, economia politica, scienza delle finanze, geografia economica;

un esame orale sulle stesse discipline elencate per l'esame scritto.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 20.

Gli esami scritti avranno luogo il mattino del 9 settembre 1961, alle ore 8,30, presso le sedi dei comandi militari territoriali, comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicotecnico di cui al precedente art. 17 e gli esami orali avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 1° ottobre 1961.

I programmi degli esami orali sono riportati nell'allegato n. 3 al presente bando.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei nella visita medica di accertamento definitivo di cui alla lettera b) del precedente art. 16 e nell'accertamento psicotecnico di cui al precedente art. 17.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 21.

All'atto dell'ammissione i giovani dovranno contrarre la ferma volontaria di due anni, a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, sia nel caso siano stati già arruolati dai Consigli di leva, sia in caso contrario e semprechè non provengano dalla scuola militare della Nunziatella, con ferma contratta in base all'art. 107 del citato testo unico.

Graduatorie di ammissione

Art. 22.

Gli allievi della scuola militare in possesso dei prescritti requisiti ed i candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione, dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno ammessi ai vari corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante da apposite graduatorie nelle quali saranno iscritti in base ai seguenti criteri:

a) *per le varie armi, il servizio automobilistico e di amministrazione*:

1) *allievi della scuola militare* (con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso) in base al voto riportato nell'esame orale di matematica.

A parità di merito avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età,

2) *candidati licenziati dagli istituti civili di istruzione*, in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso.

A parità di media avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) *per il servizio di commissariato (ruolo commissari)*: in base alla media dei voti riportati negli esami di concorso, maggiorata dal punto di valutazione dei titoli prodotti.

I titoli da valutarsi sono: il possesso di più di una laurea; la votazione riportata nei titoli accademici; il titolo di procuratore legale per i laureati in giurisprudenza. Per la valutazione complessiva dei detti titoli — che sarà fatta dalla stessa Commissione esaminatrice — ogni componente della Commis-

sione disporrà di 30 punti: la somma dei punti assegnati da ciascun componente divisa per il numero degli stessi costituirà il punto di valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite nel cennato art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

CONCORSO RISERVATO AI SOTTUFFICIALI

Art. 23.

Nell'espletamento del concorso di cui all'art. 1, lettera *b*), si osserveranno, per quanto ha tratto all'ammissibilità al concorso, alle visite mediche, all'accertamento psicotecnico, agli esami di concorso, nonchè alla formazione delle graduatorie, le modalità, i termini e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*) ed all'art. 21, stabilite per i concorrenti licenziati dagli Istituti civili di istruzione, in quanto non risultano modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 24.

Il concorso è riservato ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, del servizio automobilistico e della sussistenza, che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1961 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 8 in relazione al corso al quale aspirano;

b) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale al 16 agosto 1961;

c) non abbiano superato il 24° anno di età (il 27° per i sottufficiali dei carabinieri) alla data del presente bando, se aspiranti alle varie armi, al servizio automobilistico o alla amministrazione; il 27° anno di età, alla stessa data, se aspiranti al commissariato (ruolo commissari);

d) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano statura non inferiore a m. 1,64 (m. 1,62 per i candidati ai corsi dei servizi);

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 25.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare al concorso per le varie armi.

I sottufficiali dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma propria devono partecipare al concorso per le varie Armi.

I sottufficiali del servizio automobilistico possono partecipare al concorso per detto servizio.

Ai servizi di commissariato (ruolo commissari) e di amministrazione possono concorrere i sottufficiali di tutte le Armi (compresa quella dei carabinieri) e servizi.

Art. 26.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 27.

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso dovranno inoltrare una domanda «provvisoria» (in carta semplice) entro il 20 maggio 1961 e la domanda definitiva, su carta bollata da L. 100, al proprio comandante di Corpo, entro il 16 agosto 1961.

Nelle domande, oltre alla dichiarazione del titolo di studio posseduto, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda definitiva o trasmettere entro il 24 ottobre 1961:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 13;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 13;

d) tutti quegli altri documenti che i candidati al corso di commissariato (ruolo commissari)) ritenessero utili produrre ai fini della loro iscrizione nella graduatoria di merito.

Art. 28.

Le graduatorie determineranno l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi all'Accademia fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili per ciascun corso.

Art. 29.

All'atto dell'ammissione all'Accademia i sottufficiali dovranno rinunciare al grado rivestito.

DISPOSIZIONI COMUNI AD AMBEDUE I CONCORSI

Art. 30.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito, per l'approvazione, le graduatorie di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito nella loro formazione.

Le graduatorie saranno corredate dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Nelle graduatorie dei candidati al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) dovrà essere fatta esplicita menzione dei titoli valutati ai sensi dell'art. 22, lettera *b*), specificandosi il relativo punto assegnato; alle dette graduatorie sarà unito un verbale — in triplice esemplare — dal quale risultino i criteri seguiti dalla Commissione nella valutazione dei titoli.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicotecnico e della visita medica di accertamento definitivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ALLIEVI

Art. 31.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 32.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata, a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in tesoreria.

Art. 33.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1961

p. Il Ministro: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1961
Registro n. 48 Esercito, foglio n. 346. — CESÀRI

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA PROVVISORIA
DI AMMISSIONE AI CONCORSI
(In carta semplice protocollo, possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . . di (o fu) (2) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . domiciliato a . . . . . . Provincia di . . . . . . via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1961-62 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (3) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

. . . . ., li 1961

Il concorrente
(Firma leggibile)

. . . .

Se il candidato è minorenne
(Firma leggibile del genitore)
. . . .

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).
(2) Nome del padre.
(3) Per gli aspiranti al corso delle Armi, indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.

ALLEGATO N. 2
(Art. 12 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA
DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
(in carta bollata da L. 100)
(da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . nato a . . il . . domiciliato a . . Provincia di . . via . n. . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1961-62 per l'ammissione in qualità di allievo al corso di (3) .

Il giovane ha conseguito (o presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . ., li 1961

. . . . . .

(Firma leggibile del padre o di chi ne esercita la patria potestà)

AVVERTENZA

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.
(2) Nome e cognome del giovane.
(3) Per gli aspiranti al corso delle Armi, indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.
(4) *Ovvero*: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2-*bis*
(Art. 12 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA DEFINITIVA
DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI
(in carta bollata da L. 100)
(da compilare dai giovani maggiorenni
o dai minorenni se già arruolati)

Al Comando dell'Accademia Militare
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . Provincia di . . . . . via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1961-62 per l'ammissione in qualità di allievo del corso di (2) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . ., li 1961

Il concorrente
(Firma leggibile)

. . . .

(1) Cognome e nome del concorrente.
(2) Per gli aspiranti al corso delle Armi, indicare soltanto « varie Armi » senza cioè specificare quale Arma.
(3) *Ovvero*: Si riserva di trasmettere entro il 24 ottobre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 3
(Art. 20)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELLE VARIE ARMI E DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICO E DI AMMINISTRAZIONE.

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche, impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.

2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.

3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª, la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x \pm a)$ - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali - Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche - Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali - Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale) - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo - diedri e triedri - angoloidi - uguaglianze di figure spaziali - equivalenze dei solidi).

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª: tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geografia
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte: una tra le prime 4 ed una tra le ultime 5.

1ª. tesi: Geografia generale e astronomica - Genesi della terra secondo l'ipotesi di Laplace - Orogenesi - Cenni sulle ère e caratteristiche relative - Sfera terrestre - Latitudine e longitudine - Forme, dimensioni e movimento della terra; fenomeni che ne derivano.

2ª tesi: Geografia fisica ed antropica:

Terreno: Planimetria ed altimetria - morfologia.

Clima: Definizioni - elementi del clima - temperatura e suoi fattori - pressione e venti - umidità e precipitazioni.

Acque: Continentali (superficiali e sotterranee) - oceaniche - moto del mare.

Popolazioni: Determinanti degli insediamenti umani e della distribuzione della popolazione.

3ª tesi: Continenti euroasiatico e africano:

Cenni descrittivi generali: Configurazioni - mari - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione - economia - commercio - industria.

4ª tesi: Continente americano - Oceania:

Cenni descrittivi generali: configurazione - mari - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - insediamenti umani.

Organizzazione politica: suddivisioni politiche - popolazione - economia - commercio - industria.

5ª tesi: Europa:

Regione iberica, gallica, germanica, carpatico-danubiana: configurazione - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - popolazione - suddivisioni politiche - principali attività economiche, industriali, commerciali - vie di comunicazione terrestri e fluviali.

6ª tesi: Europa:

Regione balcanica, sarmatica, scandinava, britannica: configurazione - sistemi oroidrografici - clima - vegetazione - risorse - popolazione - suddivisioni politiche - principali attività economiche, industriali, commerciali, vie di comunicazione terrestri e fluviali.

7ª tesi: Italia:

Posizione - configurazione generale - mari - sistema oroidrografico - clima - vegetazione - risorse.

8ª tesi: Italia:

Il bacino del Mediterraneo e l'Italia - Sistema alpino e appenninico (limiti - caratteristiche - suddivisioni - valichi e comunicazioni principali) - cenno sui confini.

9ª tesi: Italia:

Popolazione e sua distribuzione - suddivisioni amministrative - principali attività economiche, industriali, commerciali - scambi con l'estero - principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie, marittime, aeree.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI COMMISSARIATO (RUOLO UFFICIALI COMMISSARI).

I Gruppo
Diritto pubblico

A) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: *Il diritto costituzionale in generale*: cenni storici - le fonti - concetto ed aspetti fondamentali dello Stato; la sfera di azione dello Stato; le unioni dello Stato con altri enti; il Governo dello Stato.

2ª tesi: Cittadini e sudditi dello Stato; formazione, modificazioni costituzionali ed estinzione dello Stato; cenni sui vari organi costituzionali; Il Presidente della Repubblica - Il Senato - La Camera dei Deputati - Il Gabinetto.

3ª tesi: *Cenni sulle leggi*: principi generali - le leggi formali - le leggi delegate - decreti legge ed altre ordinanze di necessità - I regolamenti dello Stato e degli enti ausiliari - il diritto non scritto - principi generali della funzione esecutiva e le varie manifestazioni della potestà esecutiva, principi generali sulla giurisdizione; principi generali sulle libertà civili.

B) *Diritto amministrativo*:

4ª tesi: Concetto di amministrazione e di diritto amministrativo - le fonti del diritto amministrativo. — *I soggetti del diritto amministrativo.* Concetto di ente pubblico - gli enti parastatali - conseguenze della pubblicità degli enti - gli organi e gli uffici - rapporti fra i vari organi - gerarchia ed autarchia - I funzionari o agenti pubblici - esercizio privato di pubblica funzione.

5ª tesi: Gli impiegati pubblici - stato giuridico ed economico degli impiegati - natura giuridica del rapporto d'impiego - la rappresentanza del diritto pubblico - organi dell'Amministrazione centrale - Il Presidente della Repubblica - Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri.

6ª tesi: Amministrazioni ed aziende autonome - collegi consultivi centrali - il Consiglio di Stato - la Corte dei conti - l'Avvocatura dello Stato - amministrazione locale - la circoscrizione amministrativa - la Regione - la Provincia - il Comune - il Prefetto e la Prefettura - altri uffici governativi locali di maggiore importanza - le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza - i consorzi di enti pubblici.

7ª tesi: *Atti e rapporti amministrativi*: Concetto di atto amministrativo - caratteri dell'atto amministrativo - forma degli atti amministrativi - figure tipiche degli atti amministrativi - vizi degli atti amministrativi e loro effetti.

8ª tesi: Le potestà dell'amministrazione - le prestazioni dell'amministrazione (pubblici servizi) - rapporti obbligatori di diritto pubblico - rapporti di diritto privato degli enti pubblici - trasferimento e distinzione dei rapporti di diritto amministrativo.

9ª tesi: *La giustizia amministrativa*: vicende storiche - denuncia - opposizione - ricorso gerarchico - ricorso straordinario - azione giudiziaria - distinzione fra diritti ed interessi - giurisdizione amministrativa ordinaria - loro natura giuri-

dica e competenza - ammissibilità del ricorso - ricorso - contro ricorso - ricorso incidentale - il giudizio - la decisione e le sue impugnative - giurisdizioni amministrative speciali - l'arbitrato nel diritto amministrativo - conflitti di competenza, di giurisdizione, di attribuzione.

II GRUPPO

Diritto privato

A) *Parte generale*:

1ª tesi: Concetto del diritto in generale; diritto oggettivo - distinzione; le fonti del diritto oggettivo; efficacia del diritto oggettivo nel tempo e nello spazio; interpretazione del diritto oggettivo; il diritto soggettivo - distinzione.

2ª tesi: I soggetti dei diritti; le persone fisiche e la loro capacità - cause che modificano la capacità - cessazione della capacità; assenza; gli atti dello stato civile; le persone giuridiche, associazioni e comitati non riconosciuti.

3ª tesi: Oggetti dei diritti: le cose - i beni; vita dei diritti soggettivi: acquisto, modificazione e perdita dei diritti soggettivi, fatti giuridici; i negozi giuridici; elementi essenziali del negozio giuridico - la volontà; la rappresentanza; la causa; elementi accidentali del negozio giuridico: la condizione - il termine - il modo; imperfezione - inefficacia - invalidità del negozio giuridico; prescrizione; usucapione ed istituti affini.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: Nozioni fondamentali sul diritto delle persone: nozioni fondamentali sul diritto di famiglia; nozioni fondamentali sul diritto delle successioni, i diritti reali; nozioni generali - caratteri - distinzioni; la proprietà: nozioni - caratteri - limitazioni - modi di acquisto - tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; la superficie - l'enfiteusi - l'usufrutto - l'uso - l'abitazione - le servitù; diritti di garanzia; il pegno - l'ipoteca; la comunione.

5ª tesi: Il possesso: nozioni generali - acquisto - perdita e successione del possesso - accessione - forma del possesso - tutela del possesso; diritti di obbligazione: nozioni generali; vincolo giuridico - obbligazioni naturali; prestazioni; distinzioni delle obbligazioni.

6ª tesi: I soggetti dell'obbligazione: obbligazione con pluralità di soggetti - obbligazioni solidali; mutamenti soggettivi dell'obbligazione - adempimento delle obbligazioni; inadempimento delle obbligazioni - responsabilità contrattuali; tutela delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

7ª tesi: Le obbligazioni da contratto - elementi - distinzioni - formazioni, modificazioni e cessazioni dei contratti; i contratti speciali in particolare: fatti illeciti; altre fonti di obbligazione; pubblicità degli atti giuridici - trascrizioni; prova dei diritti.

III GRUPPO

Scienza delle finanze e diritto finanziario

A) *Parte generale*:

1ª tesi: Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze; varie concezioni del fenomeno finanziario; i bisogni collettivi; i pubblici servizi; il patrimonio dello Stato: beni patrimoniali e beni demaniali.

2ª tesi: L'amministrazione del patrimonio dello Stato; le entrate e le spese pubbliche; generalità sulle entrate e loro distinzioni; le entrate pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano; generalità sulle spese pubbliche, varie categorie di spese pubbliche; le spese pubbliche nell'ordinamento positivo dello Stato italiano.

3ª tesi: La finanza tributaria: le entrate derivate in generale; le tasse, le imposte e loro distinzioni; i principi giuridici che regolano le imposte; i principi economici che regolano le imposte; l'oggetto delle imposte; l'accertamento e l'esazione delle imposte; il contenzioso tributario; i ruoli in particolare.

B) *Parte speciale*:

4ª tesi: Le imposte dirette in particolare; le imposte indirette in particolare; le tasse in particolare; la finanza locale; conoscenza approfondita della legge e del regolamento sul l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Geografia economica

A) *Parte generale*:

5ª tesi: Definizioni, concetto, finalità della geografia economica; gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (acqua, aria, terra); le forme fondamentali della produzione e del commercio: le vie di comunicazione e di scambio.

6ª tesi: I principali vegetali utili all'uomo; cereali; piante zuccherine, alcooliche, nervine, oleifere, foraggere, industriali; produzione, consumo, scambio; i principali animali utili all'uomo e loro derivati; produzione, consumo, scambio; le principali materie prime minerali (con particolare riferimento ai combustibili solidi, liquidi e gassosi).

B) *Parte speciale*:

7ª tesi: Generalità fisico-economiche dell'Italia; l'agricoltura, l'allevamento e la pesca in Italia; l'industria in Italia, con particolare riferimento a quella alimentare (molitura, panificazione, pastificazione, conserve, ecc.) a quella tessile, a quella dei cuoiami ed a quella delle materie plastiche.

8ª tesi: I principali scambi dell'Italia con l'estero; bilancia economica e bilancia commerciale; lo sviluppo delle vie e dei mezzi di comunicazione in Italia (terrestri, marittimi, aerei): prospettive economiche dell'Italia.

Economia politica

9ª tesi: I concetti fondamentali dell'economia politica; i fattori della produzione, il lavoro nella evoluzione economica, il capitale e la sua importanza nei rapporti dell'economia sociale.

10ª tesi: Le varie specie di imprese; gli elementi economici delle imprese: le industrie e le macchine; lo scambio di beni; la remunerazione dei servizi.

Roma, addì 15 febbraio 1961

p. *il Ministro*: CAIATI

(1861)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nella sessione speciale di esami per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale indetta con decreto ministeriale 16 marzo 1960.

	Prove scritte punti su 250	Prove orali punti su 50
1. Alba Vincenzo	177,50	35
2. Amico Giuseppe	175 —	38
3. Angelico Carlo	175 —	38
4. Angelina Giuseppe	175 —	38
5. Arena Salvatore	178,50	36
6. Argento Emanuele	175 —	35
7. Arnese D'Atteo Fedele	175 —	35
8. Avigo Giovanni	181,50	35
9. Avolio Raffaele	191 —	40
10. Babuin Giampaolo	175 —	35
11. Banfi Giuseppe	188 —	37
12. Baraldi Alessandro	175 —	36
13. Barbagallo Vincenzo	178 —	36
14. Barbara Francesco	182,50	38
15. Barbera Antonino	175 —	35
16. Barbieri Leonida	180 —	38
17. Barrella Carlo	175 —	35
18. Bascetta Michelangela	175 —	36
19. Bastardi Silvio	183 —	35
20. Battaglino Franco	176,25	45
21. Bazzana Girolamo	180 —	36
22. Bellucci Gaetano	175 —	35
23. Benedetti Margherita	175 —	35
24. Bianca Salvatore	179,75	35
25. Bianchi Enzo	175 —	35
26. Bianchini Carlo	175 —	35
27. Bighè Mario	186 —	38
28. Bonato Sergio	182 —	37
29. Bondi Giuseppe	175 —	35
30. Bonifati Gaetano	178 —	35
31. Boranga Anacleto	175 —	36
32. Borghini Giancarla	175 —	39
33. Brex Vito	184 —	36
34. Brocato Salvatore	175 —	38
35. Bruno Salvatore	178 —	38
36. Cagnolati Livio	175 —	35
37. Caldarella Nicolò	183,50	35
38. Calderone Angelo	175 —	35
39. Cambò Cosimo	175 —	36
40. Candura Arcangelo	175 —	35
41. Capizzi Alfredo Umberto	175 —	38
42. Caprara Mario	178 —	35

	Prove scritte punti su 250	Prove orali punti su 50
43. Capuano Rosario	185 —	37
44. Caputo Domenico	175 —	35
45. Carbone Giuseppe	175 —	36
46. Cardamone Attilio	175 —	35
47. Carlasara Pier Giovanni	175 —	35
48. Carretta Giuseppe	175 —	38
49. Carta Giosuè	175 —	35
50. Caserta Tommaso	178 —	37
51. Censabella Giuseppe	175 —	38
52. Cerretini Franco	175 —	35
53. Cingi Adriana	175 —	35
54. Colpo Remigio	182,50	36
55. Consolini Maria Gius.	175 —	35
56. Cortazzo Gennaro	178 —	36
57. Cumar Luciano	175 —	35
58. D'Angelo Angelo	185 —	36
59. Daprà Angelina Giuseppina	175 —	35
60. D'Auria Cullmann Arnaldo	175 —	36
61. Davì Giuseppe	175 —	38
62. De Cillia Luciano	183 —	35
63. De Paoli Silvano	175 —	37
64. De Pase Silvana	175 —	36
65. Di Domenico Carmine	175 —	35
66. Di Fede Giuseppe	175 —	37
67. Di Giovanni Antonino	178 —	35
68. Di Naro Giuseppe	175 —	36
69. Di Paola Raffaele	175 —	35
70. Di Vincenzo Enzo	178 —	39
71. Di Vita Mario Carmelo	178 —	37
72. D'Orsa Andrea Angelo Ott.	180 —	36
73. Dossetto Adolfo	183 —	36
74. Dovico Ivano	180 —	35
75. Duminuco Cosimo	175 —	39
76. Egi Alessandro	175 —	35
77. Esposito Pino Vittorio	175 —	35
78. Falanga Liborio	175 —	36
79. Fantoni Antonio	180 —	35
80. Fara Salvatore	183 —	35
81. Fattorini Vincenzo	175 —	35
82. Fernandez Giuseppe	175 —	35
83. Ferrarello Antonio	175 —	35
84. Ferrari Anna	175 —	36
85. Ferrari Carlo	175 —	36
86. Ferraro Antonio	175 —	35
87. Ferrero Ermenegildo	175 —	35
88. Feudale Antonio Marziale	175 —	35
89. Fili Vittorio	186 —	35
90. Finelli Renato	185 —	35
91. Fiorentin Flavio	177,50	35
92. Forgione Alberto	175 —	35
93. Forte Gerardo	177 —	35
94. Franzotti Bruna	175 —	35
95. Gadolini Bruno	175 —	35
96. Galietti Vincenzo	178 —	37
97. Gambini Angelo	175 —	36
98. Gargiulo Bruno	182,50	36
99. Gatti Maria	175 —	38
100. Gelmetti Luigi	175 —	35
101. Ghielmetti Luigi	177 —	35
102. Giacomuzzi Lucio	175 —	36
103. Giglio Mario	175 —	35
104. Gilli Lauro	175 —	36
105. Giudici Sergio	175 —	35
106. Graziani Franco	175 —	36
107. Grimi Franco	175 —	35
108. Guardi Ferdinando	178 —	35
109. Iodice Clemente	178 —	37
110. Lamacchia Angelo Raffaele	185 —	37
111. Lentini Graziano	175 —	35
112. Liberi Adriano	175 —	36
113. Locatelli Giuseppe	177 —	36
114. Lombardi Nicola	185 —	37
115. Lombardo Giuliano	175 —	37
116. Lopopolo Corrado	176 —	35
117. Losappio Tommaso	175 —	35
118. Lupo Vittorio	175 —	38
119. Mainetti Giuseppe	205 —	38
120. Manconi Giovanni	175 —	35
121. Manfredi Elio Maria	178 —	36
122. Manfredonia Luigi	182 —	35
123. Marchesi Raffaella	188 —	37
124. Marcheselli Angelo	175 —	35
125. Marchetta Pietro	180 —	40
126. Mazzaracchio Giuseppe	175 —	37
127. Melodia Francesco	176 —	37
128. Merlo Maria Bambina	175 —	35
129. Metta Carmine	183 —	36
130. Meyer Massimo	175 —	35
131. Mina Giovanni	175 —	37
132. Minerba Luigi	175 —	35
133. Minore Vincenzo	175 —	37
134. Mittica Francesco	175 —	36
135. Mocci Tullio	175 —	37
136. Monaco Teodoro	175 —	35
137. Mondelli Vito	175 —	37
138. Montelione Antonino	175 —	35
139. Montrasio Anna	175 —	36
140. Mundo Giuseppe	175 —	37
141. Narducci Cosmo	175 —	35
142. Neri Giulio Paolo	175 —	35
143. Ordiner Gino	175 —	35
144. Oriani Vincenzo	175 —	35
145. Orizio Giovanni	175 —	35
146. Paglia Luigi	175 —	37
147. Paiano Giovanni	175 —	35
148. Palermo Italo Pietro	175 —	38
149. Paolini Antonio	180 —	36
150. Parlati Antonio	175 —	35
151. Parodi Ilse	175 —	35
152. Pasquale Giuseppe	175 —	36
153. Pelagalli Gustavo	175 —	36
154. Pepoli Gilberto	175 —	37
155. Petrera Arnaldo	175 —	35
156. Picone Giuseppe	183 —	35
157. Pieroni Domenico	175 —	35
158. Pipia Giuseppe	175 —	36
159. Piroddi Sergio	175 —	36
160. Pisa Vittorio	188 —	37
161. Pizzella Vincenzo	175 —	35
162. Poli Giuseppe Saverio	183 —	36
163. Poltronieri Enzo	175 —	35
164. Rizzo Guglielmo	175 —	35
165. Rodolfo-Masera Luigi	175 —	35
166. Rodriguez Renato	175 —	39
167. Rossi Aldo Bruno	183 —	38
168. Rubino Giovanni	180 —	35
169. Sacchi Giovanni	175 —	35
170. Santoro Giuseppe	175 —	35
171. Saporito Guido	183 —	35
172. Sbaraini Lorenzo	175 —	35
173. Sciarra Tonino	175 —	35
174. Simoni Umberto	175 —	35
175. Sipione Giacomo	175 —	36
176. Sirtori Giuseppe Luigi	175 —	38
177. Sola Giov. Giuseppe	175 —	35
178. Soliani Roberto	175 —	35
179. Staffieri Nicola	180 —	37
180. Stefanori Aldo	175 —	35
181. Tei Franco	193 —	38
182. Tennirelli Luigi	175 —	37
183. Teti Francesco	180 —	35
184. Tonelli Candido	175 —	35
185. Tropiano Antonio	177 —	38
186. Vaglio Francesco	175 —	38
187. Valentino Domenico Ant.	175 —	35
188. Vanacore Vincenzo	175 —	35
189. Vecchi Ottorino	175 —	35
190. Venturelli Aldo	175 —	35
191. Vettor Graziella	175 —	35
192. Vialetto Giuseppe	175 —	35
193. Vista Carlo	183 —	36
194. Vitale Benito	175 —	38
195. Vivenzio Renato	188 —	43
196. Volpones Ciro	175 —	35
197. Zanette Dario	175 —	36
198. Zanutti Giuseppe	181 —	36
199. Wasserer Carlo	175 —	35

(2059)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0275/San., in data 30 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di due posti di ufficiale sanitaro, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 0276/San., in data 30 gennaio 1961, con il quale fu provveduto alla nomina dei primi due classificati nella graduatoria predetta;

Considerato che il dott. Giuseppe Marceca, nominato ufficiale sanitario del comune di Montebelluna, ed il dott. Claudio Piccoli, nominato ufficiale sanitario del comune di Conegliano, hanno ambedue dichiarato di rinunciare alla nomina stessa;

Considerato pertanto che occorre provvedere altrimenti alla copertura dei posti in parola, tenuto conto della graduatoria di cui al già citato decreto n. 0275 del 30 gennaio 1961; nonchè delle indicazioni delle preferenze espresse nelle domande di ammissione al Concorso da parte dei concorrenti, in ordine all'assegnazione dei posti vacanti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati ufficiali sanitari in via di esperimento, per un biennio, dei Comuni a fianco di ciascuno indicati:

1) Marceca Giuseppe: Conegliano;
2) Zerboni Romano: Montebelluna.

I predetti dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente decreto e, in caso contrario, verranno dichiarati dimissionari d'ufficio.

Il decreto n. 0276/San. del 30 gennaio 1961, in premessa descritto, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati ed all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 12 marzo 1961

Il medico provinciale dirigente: CAMPORESE

(1800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 17 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, parte II, del 20 febbraio 1960 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1959;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle idonee nel concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1959:

N.	Nome		Punti
1.	Cecconi Maria	punti	55,320
2.	Cestelli Novara	»	53,780
3.	Piccardi Marcella	»	53,028
4.	Coppedé Elda	»	50,952
5.	Simoncini Bartalucci Marisa	»	50,577
6.	Righini Adriana	»	50,030
7.	Marinari Marcella	»	49,964
8.	Bacciotti Berni Sabatina	»	49,946
9.	Passini Nella	»	49,170
10.	Martini Alma	»	49,057
11.	Diddi Foresta	»	49.010
12.	Cianti Maria Luisa	»	48,750
13.	Nencetti Anna Maria	»	48,529
14.	Salvini Simonetta	»	48,180
15.	Balestri Oriana	»	47,617
16.	Fralassi Lietta	»	47,360
17.	Pasquini Pucci Adriana	»	47,210
18.	Riccomi Rossana	»	47,000
19.	Caselli Romana	»	46,508
20.	Pacenti Clara	»	46,099
21.	Marinesi Vanna	»	44,930
22.	Callotti Giovanna Olivieri	»	44,400
23.	Innocenti Liliana	»	44,600
24.	Montuschi Concetta	»	43,875
25.	Dainelli Giuliana	»	43.840
26.	Salocchi Fiorina	»	43,287
27.	Pandolfi Luisa	»	43,260
28.	Ridolfetti Franca	»	43,064
29.	Salvatori Arnalda	»	42,940
30.	Andrei Costanza	»	42,200
31.	Nencetti Loretta	»	41,960
32.	Cecchettini Marisa	»	41,240
33.	Mazzantini Giustina	»	41,130
34.	Fuligni Francesca	»	40,990
35.	Rossi Alma	»	40,630
36.	Ceccarelli Borgogni Luisa	»	40,600
37.	Tattanelli Graziella	»	40,220
38.	Larghi Anna Maria	»	40,140
39.	Biagioli Maria Antonietta (nata il 12 marzo 1935)	»	40,000
40.	Rossia Adriana (nata il 16 aprile 1935)	»	40,000
41.	Ragnacci Liliana	»	39,750
42.	Degl'Innocenti Graziella	»	39,440
43.	Pasquini Marcella Fantechi	»	38,760
44.	Ricci Anna Maria	»	38,410
45.	Chisci Attilia	»	37,990
46.	Storti Giuseppina	»	37,980
47.	Fabbri Maria	»	37,200
48.	Tusini Valda	»	37,000
49.	Cardinale Angela	»	36,750
50.	Buonaprole Nada	»	36,590
51.	Calamai Lorena	»	36,220
52.	Felici Mara	»	36,020

Firenze, addì 13 marzo 1961

Il medico provinciale: MARTORANA

(1871)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.